

§ 2.6.22 - L.R. 7 ottobre 2009, n. 40.

Testo unico della normativa in materia di sport.

(Bollettino Ufficiale n. 17, del 07/10/2009)

**TITOLO I
PRINCIPI GENERALI**

Art. 1. (Oggetto)

1. La Regione, in conformità ai principi fondamentali stabiliti dalla normativa statale e in attuazione dell'articolo 2 dello Statuto, riconosce nello sport, nelle attività motorie e ricreative e nel diritto al gioco uno strumento fondamentale per la formazione e la salute della persona, l'inclusione e la cooperazione tra le comunità, la fruizione dell'ambiente urbano e naturale nella cornice della sostenibilità, intendendo per sport qualsiasi forma di attività fisica esercitata in forma organizzata o individuale, praticata con l'obiettivo del miglioramento della condizione psico-fisica, per lo sviluppo delle relazioni sociali e dell'integrazione interculturale, per favorire la leale competitività nella pratica sportiva, per il miglioramento e la diffusione di stili di vita attivi.

Art. 2. (Finalità)

1. La Regione favorisce e promuove, con idonei strumenti attuativi:

a) la diffusione dell'attività sportiva e motorio-ricreativa operando al fine di garantire a tutti i cittadini l'esercizio della pratica sportiva come strumento per il miglioramento e il mantenimento delle condizioni psico-fisiche della persona, per la tutela della salute, per la formazione educativa e lo sviluppo delle relazioni sociali;

b) la salvaguardia dell'identità culturale delle tradizioni popolari, riconoscendo e valorizzando le discipline sportive di tradizione ligure;

c) l'attività sportiva per persone con disabilità al fine di migliorare il benessere attraverso lo sport quale strumento di recupero, crescita culturale, fisica ed educativa; (77)

d) l'affidamento della gestione degli impianti sportivi improntato alla massima fruibilità da parte dei cittadini, valorizzando in particolare le pratiche motorie di base, cui devono essere garantite, dai soggetti gestori, tariffe tali da rendere gli impianti stessi accessibili a tutti, indipendentemente dalla propria capacità economica;

e) la cultura dell'associazionismo sportivo senza finalità di lucro;

f) l'equilibrata diffusione della dotazione impiantistica sul territorio per fornire ai cittadini pari opportunità di accesso alla pratica sportiva;

g) il sostegno alla realizzazione degli impianti e servizi sportivi e la riqualificazione delle strutture esistenti a favore della collettività, favorendo l'innovazione tecnologica per il massimo risparmio energetico e il minimo impatto ambientale della struttura oltreché la sostenibilità della gestione della stessa;

h) l'organizzazione diretta e indiretta di iniziative sportive o eventi di particolare rilevanza regionale rivolti a tutti i cittadini;

i) il rispetto delle tradizioni e delle vocazioni del territorio in campo sportivo;

j) l'incentivazione della diffusione delle attività sportive in orario scolastico ed extrascolastico, valorizzando il patrimonio scolastico pubblico e favorendo forme di collaborazione fra le scuole e le associazioni sportive; (78)

k) (Omissis) (79)

l) lo sviluppo delle attività motorio-sportive da parte di tutti i cittadini;

m) lo sport di cittadinanza di cui all'articolo 3 come profilo culturale della pratica sportiva; (80)

m bis) lo sviluppo della cultura sportiva dei minori. (81)

2. La Regione persegue le finalità di cui al comma 1 attraverso le proprie strutture regionali e/o con la collaborazione degli Enti locali, delle Università, delle articolazioni territoriali del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR), delle Istituzioni scolastiche autonome, del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), del Comitato Italiano Paralimpico (CIP), di Sport e Salute S.p.A., delle Federazioni Sportive, Discipline Sportive Associate e Associazioni Benemerite del CONI, e del CIP degli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti e delle associazioni operanti nei settori disciplinati dalla presente legge. (82)

2 bis. Nel perseguimento delle finalità di cui alla presente legge, la Regione valorizza le necessarie interazioni con altri ambiti operativi di interesse regionale, quali turismo, politiche sociali e pari opportunità, al fine di realizzare sinergie idonee a rendere maggiormente incisiva la promozione dello sport sul territorio. (83)

3. La Regione, in conformità ai principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato in materia di pratica sportiva, disciplina inoltre:

a) le modalità di affidamento della gestione degli impianti sportivi pubblici;

b) l'ordinamento della professione di maestro di sci;

c) la sicurezza nella pratica degli sport invernali nonché la gestione in sicurezza delle relative aree.

Art. 3. (Sport di cittadinanza) (84)

1. La Regione, nell'ambito delle finalità di cui all'articolo 2, definisce lo sport di cittadinanza quale attività sportiva, motoria e ricreativa non agonistica che si svolge in spazi aperti anche in assenza di specifici impianti dedicati e tecnicamente definiti mediante la quale promuove il valore culturale, educativo, sociale e formativo dello sport, favorendone l'integrazione con le politiche socio-sanitarie, ambientali, urbanistiche e giovanili.

2. La Regione riconosce la funzione sociale degli Enti di Promozione Sportiva di cui all'articolo 23 e dell'associazionismo sportivo che non persegue fini di lucro, quale strumento determinante per l'affermazione dello sport di cittadinanza.

3. I Comuni effettuano la ricognizione ed il censimento degli spazi destinati allo sport di cittadinanza e lo comunicano alla Regione al fine dell'inserimento dei relativi dati in apposita sezione del censimento di cui all'articolo 7, comma 2, lettera b).

Art. 4. (Discipline sportive di tradizione ligure e Musei dello Sport)

1. Ai fini della presente legge sono definite di tradizione ligure, le seguenti discipline:

a) bocce e petanque;

b) canottaggio a sedile fisso e mobile;

c) pallanuoto;

d) pallapugno, fronton, pallonetto elastico; (75)

e) vela.

e bis) attività subacquee; (154)

e ter) pesca sportiva; (155)

e quater) savate. (156)

2. Nel rispetto della tradizione sportiva ligure, la Regione riconosce la primaria funzione delle Biblioteche e dei Musei dello Sport, quali strumenti di promozione e di avvicinamento alla cultura sportiva ai sensi degli articoli 24 e 25 della legge regionale 31 ottobre 2006, n. 33 (Testo unico in materia di cultura) e successive modificazioni ed integrazioni e ne favorisce la tutela, la conservazione e la valorizzazione. (85)

TITOLO II FUNZIONI E COMPETENZE

Art. 5. (Funzioni della Regione)

1. La Regione svolge le funzioni relative:

a) alla programmazione delle strutture e dei servizi, al fine di superare gli squilibri esistenti tra le diverse aree geografiche della Regione e di incentivarne l'uniforme diffusione e l'ottimale utilizzazione, con particolare attenzione agli impianti polivalenti ed alla manutenzione e all'adeguamento tecnologico degli impianti esistenti;

b) alla incentivazione all'accesso al credito per gli impianti e le attrezzature sportive da parte dei soggetti operanti nell'ambito dello sport, anche attraverso apposite convenzioni con gli istituti di credito;

c) alla realizzazione e al sostegno di manifestazioni e di altre iniziative di particolare rilevanza regionale, nazionale e internazionale che interessino in tutto o in parte il territorio regionale, nonché iniziative aventi la finalità di tutelare e valorizzare il patrimonio storico-culturale delle società sportive e le discipline della tradizione locale o volte ad assicurare la formazione, l'aggiornamento e la qualificazione tecnica degli operatori sportivi per una migliore qualità dell'offerta dei servizi e delle attività sportive; (56)

d) ai necessari collegamenti con il Servizio Sanitario Nazionale relativamente alla tutela sanitaria delle attività sportive e motorie;

e) all'adozione di interventi atti a favorire la collaborazione con la scuola e i suoi organi, con le associazioni di volontariato sportivo e ricreativo e con le associazioni di promozione sociale aventi finalità sportive, iscritte nel registro unico nazionale del terzo settore (RUNTS) di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106) e successive modificazioni e integrazioni e con ogni altro organismo e istituzionale affiliato ad una Federazione sportiva nazionale, ad una Disciplina associata, o riconosciuto da enti di Promozione Sportiva, che svolge attività nei settori disciplinati dalla presente legge; (57)

f) allo svolgimento delle ulteriori funzioni previste dalle disposizioni della presente legge.

Art. 6. (Ulteriori funzioni della Regione) (58)

1. La Regione svolge altresì le funzioni amministrative relative alla concessione di contributi per:

a) la gestione di impianti sportivi pubblici da parte di soggetti privati;

b) l'utilizzo di impianti sportivi scolastici da parte di soggetti privati in orario scolastico ed extrascolastico;

c) la promozione sportiva per le persone con disabilità;

d) la promozione dell'attività motoria per la terza età.

2. I contributi di cui al comma 1 sono concessi in attuazione delle disposizioni contenute nel Programma regionale di cui all'articolo 7, nonché dei criteri e delle modalità definiti con provvedimento della Giunta regionale, che emana altresì i relativi

bandi, nei limiti della disponibilità di bilancio.

TITOLO III PROGRAMMAZIONE E INTERVENTI REGIONALI

CAPO I PROGRAMMAZIONE E GOVERNANCE

Art. 7. (Programma regionale di promozione sportiva) (63)

1. Il Consiglio regionale-Assemblea legislativa, su proposta della Giunta, approva il Programma regionale di promozione sportiva, di durata quinquennale. (59)

2. Il Programma di promozione sportiva contiene:

a) (Omissis) (86)

b) la ricognizione e la classificazione degli impianti sportivi, secondo le classi tipologiche individuate dal CONI e l'aggiornamento biennale del censimento esistente, all'interno del quale, in apposita sezione, è contenuta altresì la ricognizione e la classificazione degli spazi destinati allo sport di cittadinanza censiti dai Comuni ai sensi dell'articolo 3, comma 3 (60)

c) l'individuazione, per ogni tipologia di impianto, del rapporto fra impianti esistenti e popolazione nelle diverse realtà territoriali;

d) i criteri tipologici volti a privilegiare l'impianistica di base, i complessi polisportivi o polifunzionali e gli impianti con bassi costi di gestione, con particolare riguardo a quelli in cui vengono adottate soluzioni per garantire il risparmio energetico, anche mediante l'utilizzo di energie alternative, nel rispetto delle norme a tutela dell'esigenza di superamento delle barriere architettoniche, nonché per il mantenimento e l'adeguamento tecnologico degli impianti sportivi;

e) i criteri per la localizzazione degli impianti tali da soddisfare le esigenze di riequilibrio tipologico, tenendo conto, in particolare, delle necessità delle zone montane e depresse e delle aree naturali protette, con particolare favore nei confronti dei comuni con minore popolazione, anche sulla base di specifici programmi da essi predisposti;

f) i criteri per favorire le forme di gestione meno onerose finanziariamente e più vantaggiose per l'utenza;

g) le priorità di intervento nei vari settori di attività e nei diversi territori anche in riferimento alle caratteristiche dei praticanti delle varie attività sportive e motorie e alla promozione dello sport per tutti;

h) l'individuazione delle caratteristiche delle manifestazioni sportive e la definizione dei criteri e delle modalità per gli interventi previsti dall'articolo 22; (38)

h bis) l'individuazione delle caratteristiche dei progetti dello sport di cittadinanza di cui all'articolo 23; (87)

i) (Omissis) (88)

k) i criteri per garantire le risorse finanziarie per gli impianti e le iniziative attinenti le discipline di tradizione ligure di cui all'articolo 4; (89)

l) i necessari raccordi con il Piano sanitario regionale per le parti relative alla disciplina della tutela sanitaria delle attività.

l bis) la definizione degli spazi quali luoghi per lo sport di cittadinanza, ove sia possibile praticare un'attività sportiva in piena sicurezza. (61)

l ter) i criteri generali per l'individuazione dei soggetti beneficiari delle misure di sostegno allo sviluppo della cultura sportiva dei minori e l'ambito di operatività delle stesse; (90)

l quater) ulteriori indicazioni previste da disposizioni della presente legge. (91)

3. (Omissis) (92)

4. (Omissis) (93)

Art. 8. (Comitato regionale per lo sport)

1. E' istituito il Comitato regionale per lo sport quale organo consultivo della Giunta regionale per la formazione del Programma di cui all'articolo 7, comma 1, per la redazione del regolamento di cui all'articolo 32, per l'analisi di eventuali proposte di modifica della presente legge nonché e per il conferimento di riconoscimenti al merito sportivo da parte della Regione. (94)

2. Il Comitato è composto da:

a) l'Assessore regionale competente in materia di sport o un suo delegato, che lo presiede;

b) (Omissis) (64)

c) un rappresentante designato dall'Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI) regionale;

d) (Omissis) (65)

e) un rappresentante dell'Università degli Studi di Genova, previa intesa con l'Amministrazione di appartenenza;

f) il Direttore dell'Ufficio scolastico regionale per la Liguria (USR) o suo delegato, previa intesa con l'Amministrazione di appartenenza;

g) il Presidente regionale del CONI o suo delegato;

g bis) il Segretario regionale di Sport e Salute S.p.A.; (95)

g ter) il Presidente del Collegio regionale dei maestri di sci; (96)

h) il Dirigente della struttura regionale competente in materia di sport;

i) un membro designato dalla Giunta regionale tra quelli indicati dagli Enti di Promozione sportiva presenti sul territorio regionale; (97)

j) il Presidente regionale del CIP o suo delegato;

k) un rappresentante designato dalla Consulta regionale per i diritti della persona handicappata;

l) un rappresentante designato congiuntamente dalla Camera di Commercio di Genova e dalla Camera di Commercio Riviere di Liguria. (98)

3. Il Comitato regionale per lo sport è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale e resta in carica per la durata della legislatura. Le designazioni devono pervenire entro trenta giorni dalla richiesta ed il Comitato può essere costituito qualora le designazioni pervenute permettano la nomina di almeno la metà più uno dei componenti, salvo successive integrazioni. (99)

4. Il Comitato regionale per lo sport nella prima seduta approva il proprio regolamento interno. Le funzioni di segretario del Comitato sono svolte da un dipendente della Regione di categoria non inferiore a D.

5. I membri del Comitato regionale per lo sport prestano la loro opera a titolo gratuito.

Art. 9. (Conferenza regionale dello sport)

1. La Regione, al fine di assicurare la più ampia partecipazione e coinvolgimento nell'attuazione e verifica del programma regionale di cui all'articolo 7, indice ogni due anni una pubblica conferenza sullo stato delle iniziative della Regione in campo sportivo e sulle relative prospettive.

CAPO II

INTERVENTI PER L'IMPIANTISTICA SPORTIVA

Art. 10. (Ambito di applicazione) (100)

1. La Regione, in attuazione del Programma regionale di cui all'articolo 7, mediante appositi bandi emanati dalla Giunta regionale, concede contributi in conto capitale ed in conto interessi, nei limiti delle disponibilità di bilancio, per:

a) la realizzazione, il completamento, la manutenzione straordinaria e la messa a norma di impianti sportivi e degli impianti destinati ad ospitare grandi eventi internazionali, con carattere di eccezionalità, che dovessero essere assegnati in Liguria da organismi internazionali;

b) la manutenzione ordinaria di impianti sportivi e l'acquisizione di attrezzature di stretta pertinenza degli impianti stessi.

2. La Giunta regionale con proprio provvedimento definisce i criteri e le modalità dei bandi di cui al comma 1.

3. I contributi di cui al comma 1 sono concessi:

a) ai comuni singoli o associati e agli enti parco;

b) alle associazioni e società sportive dilettantistiche e alle organizzazioni affiliate al CONI e/o al CIP e/o agli Enti di Promozione Sportiva, anche prive di personalità giuridica, purché garantiscano il corretto uso pubblico delle opere realizzate;

c) alle Istituzioni scolastiche autonome, agli Istituti scolastici parificati e alle Università.

4. I contributi per gli interventi di cui al comma 1 possono essere concessi anche ai sensi di altre disposizioni normative regionali, nazionali o europee, tramite i fondi da queste previsti, anche in deroga ai criteri contenuti nel Programma regionale di promozione sportiva di cui all'articolo 7.

5. Ai fini della programmazione finanziaria relativa agli interventi di cui al presente articolo, i soggetti di cui al comma 3, entro il 31 ottobre di ogni anno, trasmettono alla Regione un'indicazione di priorità degli interventi di cui al comma 1, senza che da ciò derivi alcun obbligo a carico della Regione medesima.

6. Ai contributi di cui al comma 1 si applicano le disposizioni in materia di defianziamento di cui all'articolo 31, comma 8, della legge regionale 28 aprile 2008, n. 10 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2008) e successive modificazioni e integrazioni.

7. I soggetti beneficiari dei contributi di cui al comma 1 sono obbligati a trasmettere alla Regione la rendicontazione finale dell'intervento finanziato in ottemperanza alla normativa vigente in materia.

Art. 11. (Contributi in conto capitale) (101)

1. (Omissis)

Art. 12. (Contributi in conto interessi) (102)

01. (Omissis)

Art. 13. (Contributi straordinari per eventi naturali) (6)

(Omissis)

Art. 14. (Termini per le presentazioni delle domande di contributo) (103)

1. (Omissis)

Art. 15. (Concessione dei contributi per impianti sportivi) (104)

1. (Omissis)

Art. 16. (Liquidazione dei contributi per impianti sportivi) (105)

1. (Omissis)

Art. 17. (Convenzioni con l'Istituto per il Credito Sportivo e con altri Istituti di Credito)

1. (Omissis) (106)

1 bis. La Regione può stipulare, con l'Istituto per il Credito Sportivo e con altri Istituti di Credito che ne facciano richiesta, convenzioni, senza ulteriori oneri a proprio carico, dirette a predeterminare e ad assicurare le migliori condizioni per la concessione di: (107)

a) mutui a favore di qualunque soggetto, pubblico o privato, che, allo scopo di realizzare gli interventi previsti dall'articolo 10, comma 1, lettere a) e b), su impianti sportivi adibiti ad uso pubblico, abbia richiesto di accedere ai benefici di cui alle predette convenzioni, indipendentemente dalla presentazione della domanda di contributo alla Regione o dall'accoglimento della medesima; (108)

b) finanziamenti previsti dalla legislazione nazionale, erogati dall'Istituto per il Credito Sportivo o da altro Istituto bancario per esigenze di liquidità delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate, degli Enti di Promozione Sportiva, delle associazioni e delle società sportive dilettantistiche iscritti nel registro di cui all'articolo 5, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242 (Riordino del Comitato olimpico nazionale italiano - CONI, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59) e successive modificazioni e integrazioni. (17)

2. Gli stanziamenti relativi ai contributi in conto interessi di cui all'articolo 10 possono altresì affluire in un apposito fondo a contabilità separata presso l'Istituto per il Credito Sportivo, che lo gestisce nelle forme indicate nella convenzione di cui al comma 1. (109)

3. L'Istituto per il Credito Sportivo, trasmette alla Regione, entro il 30 giugno di ogni anno, il rendiconto sull'utilizzo del fondo di cui al comma 2. (110)

Art. 18. (Vincolo di destinazione)

1. Gli impianti sportivi che beneficiano dei contributi di cui al presente capo sono vincolati alla loro specifica destinazione di attività sportiva.

2. La Regione, nell'ambito di quanto previsto dal Programma regionale di cui all'articolo 7, può autorizzare il mutamento della specifica destinazione degli impianti quando sia dimostrata la sopravvenuta impossibilità o la non convenienza della stessa, sentito, per gli impianti destinati all'agonismo, il parere del CONI regionale.

CAPO III

GESTIONE DI IMPIANTI SPORTIVI PUBBLICI

Art. 19. (Ambito di applicazione)

1. (Omissis) (136)

2. Rientrano nell'ambito di applicazione del presente Capo gli impianti sportivi di proprietà di enti pubblici territoriali non gestiti direttamente dagli enti medesimi, intesi quali strutture in cui possono praticarsi attività sportive di qualsiasi livello eventualmente associate ad attività ricreative e sociali di interesse pubblico.

2 bis. Ai fini della presente legge, si intende per: (47)

a) impianti senza rilevanza economica quelli che per caratteristiche, dimensioni e ubicazione sono improduttivi di utili di gestione;

b) impianti aventi rilevanza economica quelli che sono comunque atti a produrre utili di gestione e quindi a riflettere la propria potenzialità sull'assetto concorrenziale del mercato di settore.

3. Sono esclusi dall'applicazione del Capo III gli impianti sportivi facenti parte del patrimonio regionale in quanto disciplinati dalla legge regionale 7 febbraio 2012, n. 2 (Disciplina regionale in materia di demanio e patrimonio) e successive modificazioni e integrazioni. (48)

4. In ottemperanza a quanto stabilito dall'articolo 2, l'uso degli impianti sportivi in esercizio da parte degli enti locali territoriali è aperto a tutti i cittadini ed è garantito, sulla base di criteri obiettivi, a tutte le società e associazioni sportive. (137)

Art. 20. (Affidamento della gestione) (138)

1. Nel rispetto della vigente normativa nazionale in materia di contratti pubblici, gli enti territoriali proprietari degli impianti sportivi che non intendano gestirli direttamente, individuano quali di essi abbiano o meno rilevanza economica, prevedendo procedure di selezione differenziate per l'affidamento della gestione degli impianti di cui all'articolo 19, comma 2 bis, lettere a) e b).

2. La gestione degli impianti sportivi è affidata, previa determinazione di criteri generali e obiettivi per l'individuazione dei soggetti affidatari, dagli enti territoriali proprietari in via preferenziale a società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali, tramite apposite convenzioni.

3. Le convenzioni di cui al comma 2, nel rispetto delle finalità di cui al presente capo, stabiliscono i criteri d'uso degli impianti, garantendo altresì omogeneità di condizioni, anche di natura economica, in relazione alla tipologia degli impianti.

4. L'uso dell'impianto sportivo è garantito anche a società e associazioni sportive non affidatarie.

Art. 21. (Requisiti generali per la valutazione dei soggetti richiedenti)

1. Gli enti territoriali, nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 20, comma 1, affidano la gestione degli impianti sportivi tenendo conto del possesso dei seguenti requisiti da parte dei soggetti richiedenti, attribuendo ad ogni requisito punteggi omogenei e proporzionati: (50)

a) rispondenza dell'attività svolta al tipo di impianto sportivo ed alle attività sportive in esso praticabili;

b) attività svolta a favore dei giovani, dei disabili e degli anziani;

c) esperienza nella gestione di impianti sportivi;

d) qualificazione degli istruttori e degli allenatori;

e) livello di attività svolta;

f) anzianità di svolgimento dell'attività in ambito sportivo;

g) numero di tesserati per le attività sportive che possono svolgersi nell'impianto.

2. Gli enti territoriali, al fine della valutazione delle offerte, possono individuare ulteriori requisiti in aggiunta a quelli di cui al comma 1, anche con riferimento alla economicità di gestione e alla conseguente ricaduta sulle tariffe applicate.

3. (Omissis) (139)

4. Sono escluse dalla partecipazione alle procedure di cui all'articolo 20, comma 1, le società e le associazioni sportive alle quali siano affiliati atleti che risultino aver assunto le sostanze di cui all'articolo 33, comma 1. (51)

Art. 21 bis. (Norma di rinvio) (111)

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Capo si rinvia a quanto disposto dalla normativa statale vigente in materia.

**CAPO IV
INTERVENTI PER LA PROMOZIONE DI ATTIVITÀ
SPORTIVE**

Art. 22. (Manifestazioni e sportive) (112)

1. La Regione, sulla base dei criteri e delle modalità stabiliti dal Programma regionale di cui all'articolo 7, promuove e sostiene, anche tramite la concessione di contributi, in collaborazione con altri soggetti pubblici o privati, o organizza autonomamente, la realizzazione di: (135)

a) manifestazioni sportive o attinenti il mondo dello sport, di particolare interesse nel panorama sportivo internazionale o che presentino caratteristiche tali da recare lustro all'immagine della Regione per la loro tradizionale storicità di realizzazione sul territorio regionale;

b) manifestazioni di rilevanza regionale o sovragionale che interessino in tutto o in parte il territorio della Regione.

2. Le istanze per le iniziative di cui al comma 1 sono presentate da:

a) comuni singoli o associati e enti parco;

b) istituzioni scolastiche e Università;

c) CONI, CIP, Federazioni Sportive, Discipline Sportive Associate e Associazioni Benemerite del CONI e del CIP, Enti di Promozione Sportiva;

d) società e associazioni sportive dilettantistiche che propongono e organizzano direttamente le iniziative;

e) gruppi sportivi senza scopo di lucro e comitati organizzatori appositamente costituiti per la realizzazione di specifici eventi sportivi.

3. La Regione può stipulare con i soggetti di cui al comma 2 specifici accordi di programma, anche contribuendo finanziariamente all'organizzazione delle manifestazioni di cui al comma 1, lettera a) e di quelle che presentino caratteristiche di particolare eccezionalità sul territorio regionale e di rilevanza nel panorama sportivo nazionale e internazionale qualora siano, altresì, coinvolti negli accordi almeno un'amministrazione comunale e uno dei soggetti di cui al comma 2, lettera c).

4. Gli atti relativi alle iniziative di cui al comma 1, lettera a), e al comma 3, svolte in collaborazione con altri soggetti, contengono l'indicazione della Regione quale soggetto promotore ovvero partecipante all'organizzazione.

5. La Giunta regionale definisce con propria deliberazione le modalità di presentazione e valutazione delle istanze di contributo di cui al comma 1.

6. La mancata realizzazione delle manifestazioni sportive di cui ai commi 1 e 3, oggetto di finanziamento regionale, comporta la revoca del contributo assegnato.

Art. 22 bis. (Termine per la presentazione delle domande di contributo per manifestazioni sportive) (113)

1. Le domande volte alla concessione dei contributi di cui

all'articolo 22, comma 1, sono presentate alla Regione da parte dei soggetti proponenti entro il 30 novembre di ogni anno per l'anno successivo.

2. I soggetti organizzatori delle manifestazioni di cui all'articolo 22, comma 3, presentano il progetto delle stesse agli Enti da coinvolgere nella stipula dell'accordo di programma di norma entro il termine di sessanta giorni antecedenti lo svolgimento delle manifestazioni medesime.

Art. 23. (Enti di Promozione Sportiva) (114)

1. La Regione può concedere contributi agli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti ai sensi della normativa vigente per il funzionamento delle loro strutture regionali nonché per la realizzazione di progetti che promuovano il valore sociale, educativo e formativo della pratica sportiva, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 3 e dal Programma regionale di cui all'articolo 7.

2. I contributi di cui al comma 1 sono concessi secondo i criteri e le modalità definiti negli appositi bandi emanati dalla Giunta regionale, sulla base delle disponibilità di bilancio.

Art. 24. (Contributi per lo sport di cittadinanza) (115)

1. (Omissis)

Art. 25. (Interventi a tutela del talento sportivo) (116)

1. Al fine di promuovere la valorizzazione delle eccellenze nelle varie discipline sportive la Regione riconosce i giovani atleti regionali di accertato talento sportivo.

2. Rientrano tra gli atleti di cui al comma 1 quelli di età non superiore ai ventitré anni, che non siano professionisti o equiparati, che abbiano conseguito risultati sportivi rientranti nei parametri tecnici approvati dalla Giunta regionale, su proposta del Comitato regionale dello Sport di cui all'articolo 8, e che siano:

a) residenti in Liguria da almeno due anni consecutivi;

b) tesserati per società sportive della Liguria da almeno due anni consecutivi.

3. Il limite di età di cui al comma 2 non si applica agli atleti con disabilità.

4. Per la valorizzazione tecnica degli atleti di cui ai commi 2 e 3, la Regione può concedere contributi alle società sportive presso le quali gli atleti sono tesserati, mediante l'emanazione di appositi bandi da parte della Giunta regionale, sulla base delle disponibilità di bilancio.

5. La Giunta regionale con proprio provvedimento definisce i criteri e le modalità dei bandi di cui al comma 4.

6. Le graduatorie determinatesi dall'esito della procedura di cui al comma 4 vengono trasmesse dalla Regione rispettivamente al CONI e al CIP.

7. Le Società ammesse ai benefici di cui al presente articolo sono tenute ad apporre sugli indumenti sportivi degli atleti ammessi a contributo il logo della Regione Liguria e gli stessi si impegnano ad esibirlo in tutte le manifestazioni ufficiali.

Art. 26. (Contributi a tutela del talento sportivo) (117)

1. (Omissis)

Art. 27. (Termini per la presentazione delle domande di contributo) (118)

01. (Omissis)

Art. 28. (Relazione finale)

1. I beneficiari dei contributi di cui agli articoli 22, 23 e 25 trasmettono alla Regione una relazione finale sull'utilizzazione dei contributi, corredata di idonei documenti di spesa. (119)

Art. 28 bis. (Dote Sport) (120)

1. In considerazione della situazione di emergenza epidemiologica da Covid-19, al fine di attenuarne gli effetti diretti e indiretti sul sistema economico regionale ed allo scopo di rimuovere le cause di natura economica che possono ostacolare il regolare esercizio dell'attività sportiva, la Regione istituisce per l'esercizio 2021 apposito "Fondo Dote Sport". Il Fondo è finalizzato alla concessione di buoni a ristoro totale o parziale delle quote di iscrizione pagate dalle famiglie con particolare disagio economico alle associazioni e società sportive aventi sede legale nella Regione Liguria, per lo svolgimento di attività sportive dei figli minori residenti in Liguria.

2. Una quota pari ad almeno il 10 per cento delle risorse stanziare per le misure di cui al presente articolo è riservata ai minori con disabilità.

3. Le misure di cui al presente articolo sono concesse qualora almeno uno dei genitori ovvero il tutore del minore sia residente in Liguria.

4. I contributi concessi in attuazione del presente articolo non sono cumulabili con ulteriori misure erogate per le medesime finalità da altre Amministrazioni pubbliche. In caso di violazione del divieto di cumulo i contributi erogati dalla Regione Liguria sono revocati.

5. I benefici in questione possono essere finanziati anche mediante accesso a misure previste da disposizioni normative nazionali o europee, tramite i fondi da essi previsti, secondo le modalità proprie di tali fondi.

6. Le modalità per la presentazione delle domande, i requisiti per l'accesso, i criteri generali per l'individuazione dei soggetti beneficiari, l'ammontare e l'assegnazione dei sostegni di cui al comma 1 sono stabiliti in appositi bandi approvati dalla Giunta regionale.

7. Il Fondo di cui al comma 1 è istituito mediante allocazione dell'importo di euro 595.000,00 del "Fondo straordinario per gli interventi necessari ad attenuare la crisi del sistema economico derivante dagli effetti diretti e indiretti del COVID-19" di cui all'articolo 12 della legge regionale 29 luglio 2020, n. 25 (Assestamento al bilancio di previsione della Regione Liguria per gli anni finanziari 2020-2022) alla Missione 6 "Politiche giovanili, sport e tempo libero", Programma 1 "Sport e Tempo libero", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2021-2023, esercizio 2021.

8. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1 si provvede mediante le seguenti variazioni agli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio di previsione 2021-2023, esercizio 2021:

stato di previsione dell'entrata

- iscrizione in termini di competenza di euro 595.000,00 (cinquecentonovantacinquemila/00) quale "Utilizzo avanzo di amministrazione";

stato di previsione della spesa

- autorizzazione della spesa e iscrizione, in termini di competenza e di cassa, di euro 595.000,00 (cinquecentonovantacinquemila/00) alla Missione 6 "Politiche giovanili, sport e tempo libero", Programma 1 "Sport e Tempo libero", Titolo 1 "Spese correnti";

- riduzione in termini di cassa di euro 595.000,00

(cinquecentonovantacinquemila/00) alla Missione 20 "Fondi e Accantonamenti", Programma 1 "Fondo di riserva", Titolo 1 "Spese correnti".

TITOLO IV

**ATTIVITA' CONCERTATIVA E DI
COLLABORAZIONE IN MATERIA DI SPORT (52)**

Art. 29. (Convenzioni della Regione Liguria con il CONI ed il CIP)

1. La Regione può stipulare con il CONI, il CIP e Sport e Salute S.p.A. apposite convenzioni dirette a promuovere un efficace coordinamento delle rispettive iniziative sul territorio regionale. (121)

2. Le convenzioni di cui al comma 1 possono riguardare anche attività di collaborazione tra la Regione Liguria, il CONI, il CIP, le rispettive Federazioni, e Sport e Salute S.p.A., volte alla realizzazione di specifici progetti, tra i quali quelli relativi all'attività della Scuola regionale dello sport, emanazione territoriale della Scuola dello sport. (122)

3. La Regione può stipulare, inoltre, apposite convenzioni con il CONI, il CIP, Sport e Salute S.p.A. e le Università, volte alla realizzazione di specifici progetti riguardanti le scienze motorie. (123)

Art. 30. (Rapporti tra Regione, Enti locali, Università ed Istituzioni scolastiche)

1. La Regione, in accordo con l'USR, promuove:

a) un efficace coordinamento dell'attività sportivo-scolastica sul territorio, anche mediante l'utilizzo di servizi e strutture sportive da parte dell'utenza scolastica;

b) la realizzazione di specifici progetti che coinvolgano la popolazione scolastica regionale e di manifestazioni sportive ed iniziative ad esse collegate, anche a carattere nazionale; (124)

2. La Regione, per il raggiungimento delle finalità di cui al comma 1, può stipulare apposite convenzioni con l'USR.

3. (Omissis) (125)

4. La Regione favorisce la stipula di apposite convenzioni fra gli enti locali e le Università per consentire la fruizione degli impianti sportivi di proprietà o comunque in uso alle Università stesse, da parte della comunità locale ed in particolare da parte delle associazioni sportive. Nelle convenzioni sono disciplinate contestualmente le modalità di utilizzo, da parte degli studenti universitari, degli impianti sportivi di proprietà degli enti locali, anche per le attività formative.

5. I comuni competenti per territorio, possono stipulare con le Istituzioni scolastiche convenzioni per consentire l'utilizzo degli impianti sportivi scolastici da parte delle comunità locali e delle associazioni sportive in orario extra scolastico. (71)

6. I comuni, in accordo con i singoli Istituti scolastici, favoriscono il reperimento degli spazi occorrenti allo svolgimento delle scienze motorie e sportive per gli studenti, in particolare consentendo l'utilizzazione degli impianti sportivi e delle attrezzature in loro disponibilità ed agevolando l'utilizzazione di strutture private. A tal fine possono stipulare convenzioni con i proprietari o gestori delle strutture private stesse. (72)

Articolo 30 bis

(Accordi di programma per eventi sportivi) (126)

1. (Omissis)

Art. 31. (Rapporti con le Forze Armate, con le Forze dell'Ordine e con l'Amministrazione Penitenziaria)

1. La Regione promuove intese con le competenti Autorità militari e delle Forze dell'Ordine per favorire la pratica delle attività motorie, ricreative e sportive fra il personale interessato e, al fine di favorire un processo di integrazione funzionale, stipula apposite convenzioni per l'utilizzo delle strutture, degli spazi e impianti sportivi pubblici, civili e militari, previa autorizzazione delle rispettive autorità centrali del Ministero della Difesa e del Ministero dell'Interno, competenti in materia (18) .

2. La Regione, in applicazione delle disposizioni e dei principi contenuti nel Protocollo d'intesa Regione Liguria-Ministero della Giustizia, stipula con il Provveditorato regionale dell'Amministrazione Penitenziaria apposite convenzioni per favorire e sostenere l'esercizio e la pratica di attività ricreativo-sportive sia da parte del personale che da parte dei detenuti.

TITOLO V

ESERCIZIO DI ATTIVITA' MOTORIO-RICREATIVE

Art. 32. (Requisiti degli impianti. Apertura ed esercizio) (19)

1. La Regione, avvalendosi della consulenza del Comitato regionale di cui all'articolo 8, disciplina, con apposito regolamento, i requisiti tecnici, igienico-sanitari e di sicurezza degli impianti per l'esercizio di attività ginniche, di muscolazione, di formazione fisica e di attività motorie per la terza età, le quali, anche se disciplinate da norme nazionali approvate dalle Federazioni sportive riconosciute dal CONI e dal CIP, sono esercitate a scopo non agonistico e con finalità d'impresa. (127)

2. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente titolo:

a) gli impianti ove è svolta attività sportiva senza fini di lucro da parte di società o associazioni sportive dilettantistiche affiliate alle Federazioni Sportive nazionali riconosciute dal CONI e dal CIP o agli Enti di Promozione Sportiva, le quali devono esercitare la loro attività nel rispetto degli statuti e delle norme degli enti cui sono affiliate; (128)

b) gli impianti sportivi scolastici, le aree attrezzate ludico-sportive e gli ambienti inseriti in impianti sportivi utilizzati esclusivamente in funzione dell'attività ivi svolta;

c) i centri e le scuole ove è svolta attività che non ha carattere sportivo o ginnico-ludico di potenziamento fisico e di muscolazione, in particolare i centri di presa di coscienza corporea, di educazione posturale globale, di armonizzazione corporea ed energetica, di yoga, nonché le scuole di danza, ove è svolta attività disciplinata dalla Federazione Italiana Danza Sportiva. (129)

3. Il regolamento di cui al comma 1 disciplina, tra l'altro:

a) i requisiti degli impianti;

b) le modalità e le procedure per la presentazione delle dichiarazioni di inizio attività in luogo delle autorizzazioni (20) ;

c) le fattispecie legittimanti la sospensione e la revoca dell'esercizio dell'attività (21) .

4. I comuni adeguano i propri regolamenti edilizi ed igienico-sanitari al regolamento di cui al comma 1.

5. L'apertura e l'esercizio degli impianti di cui al comma 1 sono subordinati, con le modalità e nei tempi disciplinati dal regolamento di cui al comma 1, a dichiarazione di inizio attività attestante il possesso dei seguenti requisiti (22) :

a) conformità dell'impianto al regolamento di cui al comma

1;

b) polizza assicurativa a favore degli utenti dell'impianto per gli eventi dannosi comunque connessi con lo svolgimento delle attività svolte all'interno dell'impianto stesso;

c) direttore responsabile in possesso del diploma di laurea in scienze motorie o titolo equivalente nell'ambito dell'Unione Europea o, in subordine, del diploma conseguito presso l'Istituto Superiore di Educazione Fisica o titolo equivalente nell'ambito dell'Unione Europea;

d) istruttori di attività motorie in possesso di diploma di laurea in scienze motorie di durata almeno triennale o del diploma conseguito presso l'Istituto Superiore di Educazione Fisica o di titolo equivalente nell'ambito dell'Unione Europea;

e) istruttori delle Federazioni Sportive Nazionali riconosciute dal CONI o degli enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI, limitatamente alle discipline ricadenti nell'ambito di tali federazioni, eventualmente praticate nell'impianto in aggiunta alle attività previste al comma 1, per le quali è stata richiesta la presenza degli istruttori di cui alla lettera d).

6. I titolari degli impianti di cui al comma 1 sono tenuti a presentare al Comune, prima dell'inizio dell'esercizio dell'attività, apposita dichiarazione, ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), corredata, anche per mezzo di autocertificazioni, delle certificazioni e delle attestazioni richieste dalla vigente normativa in materia, che deve, tra l'altro, indicare le attività svolte, nonché il numero e il profilo minimo funzionale delle stesse in relazione al massimo di praticanti compresenti nell'impianto (23) .

7. L'esercizio dell'attività è sospeso o revocato nei casi stabiliti dal regolamento stesso e quando vengono meno i requisiti stabiliti dal comma 5 (24) .

Art. 33.

(Attività anti-doping)

1. La Regione, onde prevenire l'assunzione da parte degli atleti di additivi diretti a modificare in modo innaturale la prestazione sportiva, programma le attività di prevenzione e di tutela della salute nelle attività sportive, secondo i principi della legge 14 dicembre 2000, n. 376 (Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping) e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Nell'ambito della programmazione di cui all'articolo 7 e nel rispetto di quanto previsto al comma 1, il Programma regionale di promozione sportiva definisce le modalità sulla base delle quali la Regione dispone l'esclusione dall'assegnazione di contributi regionali concessi a vario titolo alle società e associazioni sportive alle quali siano affiliati atleti che risultino aver assunto le sostanze di cui al comma 1.

TITOLO VI

PROMOZIONE E TUTELA DELLA DISCIPLINA DELLO SCI

CAPO I

ORDINAMENTO DELLA PROFESSIONE DI MAESTRO DI SCI

Art. 34. (Albo professionale ligure dei maestri di sci)

1. E' istituito l'albo professionale ligure dei maestri di sci, tenuto dal Collegio regionale dei maestri di sci di cui all'articolo

40, sotto la vigilanza della Regione. L'albo si articola nelle sezioni corrispondenti alle discipline alpine, nordiche e dello snowboard.

2. Sono iscritti all'albo i maestri di sci in possesso dell'abilitazione di cui all'articolo 35, nonché in possesso dei requisiti di cui all' articolo 4 della legge 8 marzo 1991, n. 81 (Legge quadro per la professione di maestro di sci ed ulteriori disposizioni in materia di ordinamento della professione di guida alpina) e successive modificazioni ed integrazioni.

3. La permanenza dell'iscrizione all'albo è subordinata alla partecipazione ai corsi di aggiornamento professionale di cui all'articolo 38 e all'accertamento dell'idoneità psicofisica del maestro.

Art. 35.

(Corsi tecnico-didattico-culturali e relativa abilitazione)

1. La Regione organizza i corsi tecnico-didattico-culturali per l'abilitazione all'esercizio della professione di maestro di sci mediante il Collegio regionale di cui all'articolo 40, con il quale stipula apposita convenzione, e con la collaborazione degli organici tecnici della Federazione italiana sport invernali.

2. I corsi di cui al comma 1, che si tengono di norma ogni due anni, hanno una durata di novanta giorni effettivi, alla fine dei quali i candidati ammessi sostengono un esame avanti alla Commissione di cui all'articolo 37, comma 2.

3. L'ammissione ai corsi è subordinata al superamento di una prova attitudinale-pratica, indetta mediante bando di concorso. Il superamento della prova dà la facoltà di partecipare al primo corso successivo alla stessa e ad un secondo corso qualora non sia stato possibile partecipare al primo (25).

4. Le modalità di svolgimento della prova attitudinale-pratica sono determinate sentito il parere della Commissione di cui all'articolo 37, comma 2.

5. Sono esonerati dalla prova di cui al comma 3 gli atleti che abbiano fatto parte delle squadre nazionali nei cinque anni precedenti la data di indizione della stessa.

6. Il programma dei corsi e delle prove d'esame di ogni sezione è determinato nel rispetto dei criteri e dei livelli delle tecniche sciistiche definiti dalla Federazione italiana sport invernali.

Art. 36. (Prova d'esame)

1. La prova d'esame comprende tre sezioni: tecnica, didattica e culturale.

2. L'esame è superato se il candidato raggiunge la sufficienza in ciascuna delle tre sezioni di cui al comma 1. E' ammesso alla sezione culturale chi ha superato sia la sezione tecnica sia quella didattica (26).

2 bis. Il candidato che non abbia superato l'esame finale di cui al comma 2 può essere ammesso a sostenere nuovamente l'esame in una delle due sessioni immediatamente successive senza obbligo di frequenza ai corsi di cui al comma 1 dell'articolo 35. Il mancato superamento della prova d'esame della sezione culturale comporta per il candidato la sola ripetizione della stessa (27).

3. Il superamento dell'esame consente l'iscrizione all'albo professionale di cui all'articolo 34.

4. I maestri di sci che intendono conseguire l'idoneità in discipline differenti rispetto a quelle per cui hanno ottenuto l'abilitazione e che abbiano superato le prove attitudinali pratiche per l'ammissione ai corsi sono esonerati dalla frequenza alle lezioni della sezione culturale e dal sostenere il relativo esame.

Art. 37. (Commissioni d'esame)

1. Gli esami per il conseguimento dell'abilitazione all'esercizio della professione di maestro di sci alpino, nordico e snowboard sono sostenuti avanti a Commissioni tecnico-didattiche, distinte per ognuna delle diverse discipline, ed una Commissione culturale, nominate dal Presidente della Giunta regionale, d'intesa con il Presidente del Collegio regionale di cui all'articolo 40.

2. Le Commissioni tecnico-didattiche di cui al comma 1 sono composte da:

a) un docente di Università o di Istituto superiore di educazione fisica competente in discipline sportive o di medicina dello sport, previa intesa con l'Amministrazione di appartenenza, con funzione di Presidente delle tre Commissioni tecnico didattiche (28);

b) due maestri di sci particolarmente esperti nella tecnica e nella didattica dello sci, specializzati nelle discipline oggetto della prova;

c) tre istruttori nazionali di sci specializzati nelle discipline oggetto della prova, scelti in base ad un elenco di nominativi indicati dalla Federazione italiana sport invernali comprendente tra gli altri tutti i nominativi di istruttori nazionali residenti in Liguria.

3. Per ognuno dei componenti di cui al comma 2, lettere a), b) e c), è nominato un supplente.

4. Le funzioni di segretario delle Commissioni sono svolte da un dipendente regionale di categoria non inferiore a D.

5. La Commissione culturale, unica per tutte le discipline, è presieduta dal docente universitario di cui al comma 2, lettera a), ed è composta da quattro esperti nelle materie culturali previste dal programma dei corsi e degli esami. Il dipendente regionale di cui al comma 4 svolge funzioni di segretario.

6. Le Commissioni sono rinnovate ogni biennio ed i loro componenti possono essere riconfermati.

7. La partecipazione ai lavori delle Commissioni da parte del Presidente e dei loro componenti è gratuita. (41)

7bis. Al Presidente ed ai membri delle Commissioni, fatta eccezione per il segretario, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1 della legge regionale 3 gennaio 1978, n. 1 (Rimborso spese ai componenti di organi collegiali non elettivi della Regione o le cui spese di funzionamento sono a carico della stessa) e successive modificazioni ed integrazioni e all'articolo 7 della legge regionale 4 giugno 1996, n. 25 (Nuova Disciplina dei Compensi ai Componenti di Collegi, Commissioni e Comitati operanti presso la Regione. Modifiche alla Legge Regionale 28 giugno 1994, n. 28 (Disciplina degli Enti Strumentali della Regione) e alla Legge Regionale 5 aprile 1995, n. 20 (Norme per l'Attuazione dei Programmi di Investimento in Sanità per l'Ammodernamento del Patrimonio Immobiliare e Tecnologico) e successive modificazioni ed integrazioni. Il Collegio regionale dei maestri di sci provvede, nelle forme previste dalla Convenzione di cui all'articolo 35, comma 1, al rimborso delle spese di viaggio, vitto ed alloggio del Presidente e dei Commissari. (42)

Art. 38. (Aggiornamento professionale)

1. I maestri di sci iscritti all'albo professionale di cui all'articolo 34 sono tenuti a frequentare un corso di aggiornamento professionale ogni tre anni.

2. La Regione, su proposta del Collegio regionale di cui all'articolo 40, stabilisce le modalità per l'aggiornamento tecnico-didattico e culturale ed organizza annualmente corsi di aggiornamento.

3. Nel caso di impossibilità a frequentare i corsi, per malattia o

per altri comprovati motivi di forza maggiore, il maestro di sci è tenuto a frequentare il corso di aggiornamento immediatamente successivo alla cessazione dell'impedimento; in tal caso la validità dell'iscrizione all'albo professionale è prorogata fino alla frequenza di tale corso, fermo restando l'accertamento dell'idoneità psico-fisica del maestro.

4. È facoltà del Collegio regionale di cui all'articolo 40, richiedere alla Regione lo svolgimento di un corso di aggiornamento straordinario nel caso di particolari esigenze di aggiornamento professionale dovute a modifiche del testo tecnico didattico della Federazione italiana sport invernali.

Art. 39. (Corsi di specializzazione)

1. I maestri di sci possono conseguire specializzazioni nelle varie tecniche sciistiche oggetto della professione mediante la frequenza, con esito favorevole, di appositi corsi di specializzazione organizzati dalla Regione Liguria, da altre Regioni e dalla Federazione italiana sport invernali con possibilità di far valere tale frequenza quale aggiornamento professionale, sentito il parere del Consiglio direttivo del Collegio regionale di cui all'articolo 40.

Art. 40. (Collegio regionale dei maestri di sci)

1. E' istituito quale organo di autodisciplina e di autogoverno della professione, il Collegio regionale dei maestri di sci, ai sensi di quanto disposto dalla l. 81/1991 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Fanno parte del Collegio di cui al comma 1, i maestri di sci iscritti nell'albo di cui all'articolo 34, nonché i maestri di sci residenti in Liguria che abbiano cessato l'attività per anzianità o per invalidità.

3. La Giunta regionale esercita la vigilanza sul Collegio regionale ed approva i regolamenti relativi al suo funzionamento nonché i programmi e le metodologie di formazione e di aggiornamento dei maestri di sci, su proposta dello stesso Collegio o di un suo organo.

Art. 41. (Maestri di sci di altre Regioni e altri Stati)

1. I maestri di sci iscritti negli albi professionali di altre Regioni o Province autonome che intendano esercitare stabilmente la professione in Liguria devono richiedere l'iscrizione nell'albo professionale della Regione Liguria, salvo particolari accordi tra il Collegio regionale di cui all'articolo 40 ed i Collegi di altre regioni, previa autorizzazione della Giunta regionale.

2. Il Collegio regionale di cui all'articolo 40 provvede all'iscrizione dei soggetti di cui al comma 1, verificando preventivamente che il richiedente risulti già iscritto nell'albo professionale della Regione o della Provincia autonoma di provenienza e che permangono i requisiti soggettivi prescritti per l'iscrizione all'albo previsti dall'articolo 4 della l. 81/1991 e successive modificazioni ed integrazioni.

3. Il Collegio regionale di cui all'articolo 40 provvede altresì a cancellare dall'albo di cui all'articolo 34 i nominativi di coloro che hanno trasferito l'iscrizione nell'albo di altra Regione o Provincia autonoma.

4. I maestri di sci iscritti negli albi professionali di altre Regioni o Province autonome che intendano esercitare temporaneamente la professione in Liguria, anche in forma saltuaria, ne danno comunicazione al Collegio regionale dei maestri di sci della Liguria, indicando le località sciistiche e il periodo di attività (29).

5. Ai maestri di sci provenienti da altri Stati membri dell'Unione Europea, non iscritti negli albi di altre Regioni o Province autonome, che intendano esercitare la professione di maestro di sci stabilmente o temporaneamente in Liguria, anche in forma saltuaria, si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 (Attuazione della Direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE, che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania) (30).

5 bis. Ai cittadini di Paesi terzi che vogliono esercitare stabilmente l'esercizio della professione di maestro di sci si applicano le disposizioni di cui al d.P.R. 31 agosto 1999, n. 394 (Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286) (31).

5 ter. Fermo restando quanto previsto ai commi 5 e 5 bis, i maestri di sci provenienti da altri Stati membri dell'Unione Europea o da Paesi Terzi che intendano esercitare stabilmente la professione in Liguria, sono iscritti, previa richiesta, all'Albo di cui all'articolo 34 (32).

Art. 42. (Scuole di sci)

1. La Giunta regionale, con il provvedimento di cui all'articolo 45, individua e delimita le aree sciistiche ove è prevista l'attività dei maestri di sci e, su proposta del Collegio regionale di cui all'articolo 40, stabilisce i criteri per il riconoscimento delle scuole di sci operanti nel territorio ligure. (140)

2. Le scuole di sci che vogliono ottenere il riconoscimento presentano apposita domanda al Collegio regionale che effettua l'istruttoria e, entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della domanda, trasmette gli atti alla Regione per il riconoscimento, sentiti i Comuni interessati.

3. Il Collegio regionale, su domanda delle scuole di sci da presentarsi entro il 30 novembre di ogni anno, verifica la persistenza dei requisiti necessari per il riconoscimento e ne dà comunicazione alla Regione entro il 31 gennaio successivo al fine della conferma dello stesso ovvero di eventuali variazioni.

Art. 43. (Tariffe professionali) (33)

(Omissis)

CAPO II

NORME PER LA SICUREZZA NELLA PRATICA DEGLI SPORT INVERNALI

Art. 44. (Finalità ed ambito di applicazione)

1. La Regione, in attuazione del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 40 (Attuazione dell'articolo 9 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante misure in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali) e successive modificazioni ed integrazioni, disciplina la sicurezza per la pratica dello sci e delle altre discipline della neve, nonché la gestione in sicurezza delle relative aree. (141)

Art. 45. (Aree sciabili attrezzate) (142)

1. La Giunta regionale individua con deliberazione le aree sciabili attrezzate, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del d.lgs. 40/2021 e successive modificazioni e integrazioni, quali superfici innevate, anche artificialmente, aperte al pubblico e comprendenti piste, impianti di risalita e di innevamento, abitualmente riservate

alla pratica degli sport sulla neve, in particolare lo sci, nelle sue varie articolazioni, lo snowboard, lo sci di fondo, la slitta e lo slittino. La Giunta regionale determina altresì le aree di cui all'articolo 4, comma 2, del medesimo d.lgs. 40/2021 e successive modificazioni e integrazioni, secondo le modalità ivi previste.

2. Le aree di cui al comma 1, comprensive di segnaletica nonché dell'indicazione al loro interno delle piste di raccordo dotate dei requisiti di cui all'articolo 8 del d.lgs. 40/2021 e successive modificazioni e integrazioni, sono individuate, sentiti i gestori, col provvedimento di cui al comma 1. L'individuazione da parte della Regione equivale alla dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza e rappresenta il presupposto per la costituzione coattiva di servitù connesse alla gestione di tali aree, previo pagamento della relativa indennità, secondo quanto stabilito con provvedimento della Giunta regionale.

3. All'interno delle aree sciabili attrezzate, i gestori delle stesse individuano i tratti di pista da riservare, a richiesta degli sci club, agli allenamenti di sci agonistico e snowboard agonistico ai sensi dell'articolo 10 del d.lgs. 40/2021 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 46. (Classificazione, segnalazione e delimitazione delle piste) (143)

1. Le piste di discesa, di fondo, di slitta e di slittino vengono classificate, segnalate e delimitate dai gestori degli impianti, secondo il grado di difficoltà, in base a quanto previsto dagli articoli 5, 6 e 7 del d.lgs. 40/2021 e successive modificazioni e integrazioni, riservando e segnalando le aree destinate a parco giochi e alla pratica dei principianti.

2. La segnaletica nelle aree sciabili attrezzate è predisposta a cura dei gestori delle aree stesse in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 13 del d.lgs. 40/2021 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 47. (Preparazione e protezione delle piste)

1. I gestori preparano adeguatamente le piste aperte al transito degli utenti per garantire condizioni idonee alla sicura agibilità e pratica degli sport sulla neve e sono responsabili della chiusura degli impianti in caso di accertato pericolo per l'utenza.

2. I soggetti di cui al comma 1 provvedono all'esecuzione delle disposizioni di cui all'articolo 12 del d.lgs. 40/2021 e successive modificazioni e integrazioni e in particolare a: **(144)**

a) curare il manto nevoso in relazione alle condizioni meteorologiche e di innevamento;

b) eliminare gli ostacoli che si possono rimuovere e che lo sciatore non può scorgere facilmente;

c) proteggere gli ostacoli che anche temporaneamente non possono essere rimossi dalle piste e tra questi segnalare quelli che lo sciatore non può scorgere facilmente;

d) effettuare l'ordinaria e straordinaria manutenzione della pista, inclusi tutti i provvedimenti necessari al fine di garantire la stabilità delle terre ed una corretta regimazione delle acque tenuto conto di quanto stabilito dalla normativa vigente in materia; **(145)**

e) a seguito di ragionevoli previsioni, proteggere adeguatamente le piste aperte al transito degli utenti da pericoli, in particolare relativi a valanghe e frane;

f) proteggere, con barriere anticaduta, i bordi delle piste in corrispondenza di scoscendimenti pericolosi, passaggi aerei, dirupi, strapiombi, seracchi e crepacci, strettoie, sbarramenti, diramazioni e in tutte le situazioni particolari di pericolo di caduta per gli sciatori;

g) segnalare le intersezioni delle piste con le strade aperte al pubblico transito o con le aree di attesa di impianti di risalita e proteggerle per mezzo di più serie di barriere trasversali che, mediante passaggi obbligati ottenuti con lo sfalsamento dei varchi, inducano lo sciatore a limitare la velocità ed a modificare la direzione di marcia;

h) adottare, nella realizzazione e messa in esercizio delle barriere utilizzate per impegnare lo sciatore a limitare la velocità e a modificare la direzione di marcia e dei sistemi di protezione in generale, anche in relazione alla loro funzione, accorgimenti che considerino gli effetti di un eventuale urto dello sciatore.

3. I gestori si astengono, nella produzione di neve artificiale, dall'utilizzo di additivi dannosi per l'ambiente.

[art47-com4] 4. La realizzazione e la messa in esercizio di misure di protezione particolarmente complesse possono essere affidate a terzi, nel caso in cui il servizio piste non sia adeguatamente attrezzato allo scopo.

Art. 48. (Gestione impianti) (146)

1. I gestori delle aree sciabili attrezzate nelle quali insistono gli impianti riservati alla pratica degli sport sulla neve, in aggiunta agli obblighi di cui agli articoli 11, 14, 15 e 16 del d.lgs. 40/2021 e successive modificazioni e integrazioni, provvedono a:

a) assicurare un'adeguata segnalazione delle caratteristiche di difficoltà e di pericolosità di ciascuna pista e la predisposizione di adeguati sistemi di contenimento morbido e strutture protettive per le piste innevate anche artificialmente;

b) effettuare la manutenzione invernale ed estiva delle aree sciabili, assicurando le maggiori garanzie di sicurezza, nonché segnalando tempestivamente e adeguatamente ogni situazione dalla quale possa derivare un pericolo per gli utenti;

c) rimuovere, in conformità alle disposizioni vigenti in materia di eliminazione delle barriere architettoniche, gli ostacoli per l'esercizio dell'attività sciistica da parte di persone con disabilità nonché migliorare l'accessibilità e la fruibilità delle strutture sportive e dei servizi connessi da parte di tali soggetti.

2. I gestori degli impianti nominano un direttore responsabile delle piste secondo quanto stabilito dall'articolo 9 del d.lgs. 40/2021 e successive modificazioni e integrazioni, le cui modalità di individuazione e formazione del personale sono disciplinate con deliberazione della Giunta regionale.

3. In caso di ripetuta violazione delle disposizioni di cui al comma 1 trova applicazione l'articolo 12, comma 3, del d.lgs. 40/2021 e successive modificazioni e integrazioni.

Articolo 48 bis (Obbligo di soccorso) (147)

1. I gestori delle aree sciabili attrezzate sono obbligati ad assicurare il primo soccorso e il trasporto degli infortunati lungo le piste secondo quanto previsto dall'articolo 14, commi 1, 3, 4 e 5, del d.lgs. 40/2021 e successive modificazioni e integrazioni.

2. Al fine di dare attuazione alle disposizioni di cui all'articolo 14, comma 1, del d.lgs. 40/2021 e successive modificazioni e integrazioni, i gestori possono stipulare apposite convenzioni con il corpo nazionale di soccorso alpino e speleologico, nonché con corpi o enti dello Stato e associazioni di volontariato con specifiche competenze in materia.

3. I gestori comunicano i dati di cui all'articolo 14, comma 1, del d.lgs. 40/2021 e successive modificazioni e integrazioni, alla struttura regionale competente in materia per gli adempimenti previsti dal medesimo articolo 14.

Art. 49. (Obbligo di assicurazione dei gestori delle aree sciabili attrezzate) (148)

1. I gestori delle aree di cui all'articolo 45, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'articolo 15 del d.lgs. 40/2021 e successive modificazioni e integrazioni, stipulano apposito contratto di assicurazione ai fini della responsabilità civile per danni derivabili agli utenti e ai terzi per fatti derivanti da responsabilità del gestore in relazione all'uso di dette aree.

Art. 50. (Norme di comportamento degli utenti delle aree sciabili)

1. Gli utenti delle aree sciabili attrezzate devono mantenere una condotta conforme alle norme di comportamento previste dal capo III del d.lgs. 40/2021 e successive modificazioni e integrazioni. (149)

2. I soggetti di cui al comma 1 devono comunque tenere un comportamento che non costituisca pericolo per l'incolumità altrui o provochi danno a persone o cose, adeguando l'andatura e la traiettoria tenuta alle proprie capacità tecniche, alle condizioni ambientali e alla pista affrontata, alla sicurezza delle persone a valle ed osservando le prescrizioni segnalate localmente.

Art. 51. (Snowboard, telemark e altre pratiche sportive) (150)

1. Le disposizioni di cui al presente capo previste per lo sci alpino si applicano anche a coloro che praticano lo snowboard, il telemark o altre tecniche di discesa.

Art. 52. (Rinvio)

1. Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente legge in materia di sicurezza nella pratica di sport invernali si rinvia a quanto disposto dalla normativa statale vigente in materia. (130)

**TITOLO VII
SANZIONI**

Art. 53. (Sanzioni per l'esercizio delle attività motorio-ricreative)

1. Chiunque gestisca un impianto di cui all'articolo 32, comma 1, in assenza della presentazione della dichiarazione prevista al comma 5 del medesimo articolo, è soggetto ad una sanzione amministrativa da euro 3.000,00 a euro 9.000,00 fatta salva la sanzione accessoria della chiusura dell'impianto. (34)

2. Alle sanzioni amministrative e pecuniarie di cui al comma 1 si applicano le disposizioni previste dalla legge regionale 14 aprile 1983, n. 11 (Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie in materia di igiene e sanità pubblica, vigilanza sulle farmacie e polizia veterinaria) e successive modificazioni ed integrazioni.

3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9 della l. 376/2000 e successive modificazioni e integrazioni, ai gestori degli impianti di cui all'articolo 32, comma 5, che commercino o detengano farmaci o sostanze il cui impiego è considerato doping a norma dell'articolo 1 della medesima legge, il Comune applica la sanzione amministrativa della chiusura dell'impianto e della decadenza dal diritto ad esercitare l'attività. (35)

Art. 54. (Sanzioni per l'esercizio dell'attività di maestro di sci e per la sicurezza nella pratica degli sport invernali)

1. Oltre alla sanzione penale prevista dall'articolo 18 della

legge 81/1991, per le violazioni delle disposizioni di cui al Titolo VI, Capo I, si applicano le seguenti sanzioni amministrative e pecuniarie:

a) da euro 300,00 ad euro 1.000,00 per l'uso della denominazione "Scuola di sci" da parte di organismi non riconosciuti e per la violazione dei commi 4 e 5 dell'articolo 41;

b) (Omissis) (36);

c) da euro 500,00 ad euro 1.500,00 a chiunque, pur in possesso di abilitazione di cui all'articolo 35, eserciti l'attività di maestro di sci, senza essere iscritto all'Albo di cui all'articolo 34. La stessa sanzione si applica al titolare dell'abilitazione all'esercizio della professione di maestro di sci che impartisca lezioni in discipline diverse rispetto a quelle per cui ha ottenuto l'abilitazione.

2. Per le violazioni delle disposizioni in materia di sicurezza nella pratica delle discipline sportive invernali si applicano le sanzioni amministrative previste dal d.lgs. 40/2021 e successive modificazioni e integrazioni. (151)

3. Ai fini dell'applicazione delle sanzioni di cui al comma 1 si osservano le disposizioni di cui alla legge regionale 2 dicembre 1982, n. 45 (Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di competenza della Regione o di enti da essa individuati, delegati o subdelegati). (152)

4. (Omissis) (153)

**TITOLO VIII
DISPOSIZIONI PROCEDURALI, TRANSITORIE E FINALI**

**CAPO I
DISPOSIZIONI PROCEDURALI**

Art. 55. (Modalità e procedure) (131)

1. Fatte salve diverse disposizioni della presente legge, con deliberazione della Giunta regionale, sono definiti criteri e modalità di concessione di contributi e altri benefici previsti dalla presente legge.

2. Con provvedimento della Giunta regionale sono disciplinati altresì i casi di non cumulabilità, riduzione e revoca dei contributi e ogni altra disposizione procedurale e attuativa necessaria.

Art. 56. (Domande di contributo alle Province) (73)

(Omissis)

**CAPO II
DISPOSIZIONI TRANSITORIE**

Art. 57. (Norme transitorie)

1. (Omissis) (132)

2. (Omissis) (133)

3. In sede di prima applicazione della presente legge i soggetti che intendono ottenere i contributi di cui al Titolo III, Capi II e IV, inoltrano domanda alla Regione entro il termine di sessanta giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore della stessa ed i contributi sono concessi sulla base dei criteri e con le procedure previsti dal Programma regionale di promozione sportiva di cui all'articolo 4 della l.r. 6/2002 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché dalla deliberazione di Giunta regionale relativa alla determinazione delle modalità di presentazione e di valutazione delle relative istanze.

4. Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'articolo 32, comma 1, resta valido il regolamento regionale 11 febbraio 2003, n. 4 (Requisiti tecnici, igienico-sanitari e di sicurezza degli impianti e delle attrezzature per l'esercizio di attività ginniche, di muscolazione, di formazione fisica e di attività motorie per la terza età, ai sensi dell'articolo 29 della legge regionale 5 febbraio 2002, n. 6 (Norme per lo sviluppo degli impianti e delle attività sportive e fisico-motorie)) così come modificato dal regolamento regionale 21 marzo 2007, n. 1 (Modifiche al regolamento regionale 11 febbraio 2003, n. 4), per quanto applicabile.

5. Le disposizioni abrogate dall'articolo 61 continuano a trovare applicazione per i rapporti di liquidazione dei contributi già concessi ai sensi delle medesime disposizioni.

CAPO III

DISPOSIZIONI FINALI E ABROGAZIONI

Art. 58. (Deroghe ai requisiti per l'apertura e l'esercizio degli impianti)

1. In caso di comprovata impossibilità da parte dei titolari degli impianti di cui all'articolo 32, già in esercizio alla data del 21 agosto 2008, ad adeguarsi alle disposizioni del regolamento di cui al medesimo articolo, concernenti gli aspetti igienico-sanitari, il Comune competente per territorio può disporre, in deroga, soluzioni alternative. Le disposizioni del presente comma si applicano anche in caso di comprovata impossibilità ad adeguarsi a disposizioni che comportino varianti strutturali in presenza di vincoli di carattere urbanistico, edilizio o storico-artistico (37).

2. Sono equiparati al direttore responsabile di cui all'articolo 32, comma 5, lettera c), i soggetti che, alla data del 28 dicembre 2006, gestivano, a qualunque titolo, impianti soggetti ad autorizzazione e che abbiano superato con esito positivo l'apposito corso, istituito ai sensi dell'articolo 33, comma 1, della l.r. 6/2002 e organizzato dalla Regione in collaborazione con l'Università.

3. Sono equiparati agli istruttori di cui all'articolo 32, comma 5, lettera d), i soggetti che, alla data di cui al comma 2, avevano prestato attività documentata di istruttore per almeno trentasei mesi, anche non continuativi, nell'ultimo quinquennio, presso impianti soggetti ad autorizzazione, in possesso del diploma di scuola media superiore e che abbiano superato con esito positivo gli appositi corsi organizzati dalla Regione in collaborazione con l'Università.

4. Sono fatti salvi gli effetti prodotti dall'articolo 32, comma 2, della l.r. 6/2002 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 59. (Relazione annuale) (74)

Omissis

Art. 59 bis (Clausola Valutativa) (134)

1. Il Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria esercita il controllo sull'attuazione della misura denominata Dote Sport di cui all'articolo 28 bis e ne valuta i risultati ottenuti in termini di partecipazione all'attività sportiva nei minori con le modalità e nei termini stabiliti al comma 2.

2. La Giunta regionale, con periodicità biennale, presenta alla Commissione consiliare competente una relazione sullo stato di attuazione e sull'efficacia della Dote Sport. A tal fine la relazione deve fornire dati e informazioni documentati in merito a:

a) i contributi concessi nel periodo di riferimento, la loro distribuzione territoriale, nonché la percentuale di copertura dei costi delle quote di iscrizione/frequenza;

b) la situazione reddituale dei beneficiari nonché la composizione del loro nucleo familiare;

c) le richieste di contributo pervenute e non erogate;

d) i tipi di sport per cui sono stati erogati i contributi;

e) le azioni svolte dalla Giunta regionale per informare i potenziali beneficiari della possibilità di accesso alla Dote Sport;

f) le criticità riscontrate nell'attuazione della legge.

3. Il Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria assicura l'adeguata divulgazione degli esiti e del controllo della valutazione della presente legge anche mediante pubblicazione sul sito web istituzionale.

Art. 60. (Norma finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede mediante gli stanziamenti iscritti nel bilancio regionale – Area XII “Cultura, Sport, Tempo Libero” – alle seguenti Unità Previsionali di Base dello stato di previsione della spesa:

- U.P.B. 12.103 “Spesa per la promozione delle attività sportive e valorizzazione del tempo libero”;

- U.P.B. 12.203 “Interventi per il potenziamento delle strutture sportive”;

- U.P.B. 12.204 “Interventi per il potenziamento delle strutture sportive – contributi in annualità”.

2. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 37, comma 7, si provvede annualmente con gli stanziamenti in termini di competenza e di cassa dell'U.P.B. 18.102 “Spese di funzionamento”. (43)

Art. 61. (Abrogazione di norme)

1. Alla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate le seguenti norme:

a) la legge regionale 5 aprile 1994, n.17 (Ordinamento della professione di maestro di sci);

b) la legge regionale 5 febbraio 2002, n. 6 (Norme per lo sviluppo degli impianti e delle attività sportive e fisico-motorie), salvo quanto previsto dalle diverse disposizioni della presente legge;

c) la legge regionale 12 marzo 2003, n. 4 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 5 aprile 1994, n. 17);

d) la legge regionale 10 agosto 2004, n. 15 (Disciplina delle modalità di affidamento della gestione di impianti sportivi pubblici);

e) la legge regionale 20 dicembre 2006, n. 44 (Modifiche alla legge regionale 5 febbraio 2002 n. 6);

f) la legge regionale 14 febbraio 2007, n. 5 (Norme per la sicurezza nella pratica degli sport invernali);

g) la legge regionale 3 aprile 2008, n. 8 (Valorizzazione di discipline sportive della tradizione locale);

h) la legge regionale 1 agosto 2008, n. 27 (Modifiche alla legge regionale 5 febbraio 2002 n. 6);

i) l'articolo 21 della legge regionale 9 maggio 2003, n. 13 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria-Legge finanziaria 2003);

j) l'articolo 7 della legge regionale 4 febbraio 2005, n. 3 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria-Legge finanziaria 2005);

k) l'articolo 26 della legge regionale 28 aprile 2008, n. 10 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2008).

Note

- (1) Nota soppressa. Vedi nota n. 100.
 (2) Nota soppressa. Vedi nota n. 100.
 (3) Nota soppressa. Vedi nota n. 102.
 (4) Nota soppressa. Vedi nota n. 102.
 (5) Nota soppressa. Vedi nota n. 102.
 (6) Articolo abrogato dall' art. 3 della L.R. 29 novembre 2012, n. 39 .
 (7) Nota soppressa. Vedi nota n. 103.
 (8) Nota soppressa. Vedi nota n. 103.
 (9) Nota soppressa. Vedi nota n. 104.
 (10) Nota soppressa. Vedi nota n. 104.
 (11) Nota soppressa. Vedi nota n. 104.
 (12) Nota soppressa. Vedi nota n. 104.
 (13) Nota soppressa. Vedi nota n. 105.
 (14) Nota soppressa. Vedi nota n. 105.
 (15) Nota soppressa. Vedi nota n. 105.
 (16) Nota soppressa. Vedi nota n. 106.
 (17) Comma inserito dall' art. 7 della L.R. 29 novembre 2012, n. 39 e così sostituito dall'art. 14 della L.R. 19 maggio 2020, n. 9.
 (18) Comma così modificato dall' art. 1 della L.R. 3 agosto 2010, n. 12 .
 (19) Rubrica così sostituita dall' art. 1 della L.R. 3 agosto 2010, n. 12 .
 (20) Lettera così modificata dall' art. 1 della L.R. 3 agosto 2010, n. 12 .
 (21) Lettera così modificata dall' art. 1 della L.R. 3 agosto 2010, n. 12 .
 (22) Alinea così modificato dall' art. 1 della L.R. 3 agosto 2010, n. 12 .
 (23) Comma già sostituito dall' art. 1 della L.R. 3 agosto 2010, n. 12 e successivamente modificato dall'art. 22 della L.R. 28 ottobre 2021, n. 15 .
 (24) Comma così modificato dall' art. 1 della L.R. 3 agosto 2010, n. 12 .
 (25) Comma così modificato dall' art. 1 della L.R. 3 agosto 2010, n. 12 .
 (26) Comma così sostituito dall' art. 1 della L.R. 3 agosto 2010, n. 12 .
 (27) Comma aggiunto dall' art. 1 della L.R. 3 agosto 2010, n. 12 .
 (28) Lettera così modificata dall' art. 1 della L.R. 3 agosto 2010, n. 12 .
 (29) Comma così sostituito dall' art. 7 della L.R. 15 febbraio 2010, n. 2 .
 (30) Comma così sostituito dall' art. 7 della L.R. 15 febbraio 2010, n. 2 .
 (31) Comma aggiunto dall' art. 7 della L.R. 15 febbraio 2010, n. 2 .
 (32) Comma aggiunto dall' art. 7 della L.R. 15 febbraio 2010, n. 2 .
 (33) Articolo abrogato dall' art. 1 della L.R. 3 agosto 2010, n. 12 .
 (34) Comma così sostituito dall' art. 1 della L.R. 3 agosto 2010, n. 12 .
 (35) Comma così sostituito dall' art. 1 della L.R. 3 agosto 2010, n. 12 .
 (36) Lettera abrogata dall' art. 1 della L.R. 3 agosto 2010, n. 12 .
 (37) Comma così modificato dall' art. 1 della L.R. 3 agosto 2010, n. 12 .
 (38) Lettera già sostituita dall'art. 1 della L.R. 13 giugno 2013, n. 16 e dall'art. 152 della L.R. 10 aprile 2015, n. 15 dal 1° luglio 2015 e così nuovamente sostituita dall'art. 5 della L.R. 28 ottobre 2021, n. 15
 (39) Nota soppressa. Vedi nota n. 112.
 (40) Nota soppressa. Vedi nota n. 118.
 (41) Comma così modificato dall'art. 4 della L.R. 13 giugno 2013,

- n. 16 .
 (42) Comma aggiunto dall'art. 4 della L.R. 13 giugno 2013, n. 16 .
 (43) Comma così modificato dall'art. 5 della L.R. 13 giugno 2013, n. 16 .
 (44) Nota soppressa. Vedi nota n. 112.
 (45) Nota soppressa. Vedi nota n. 101.
 (46) Nota soppressa. Vedi nota n. 101.
 (47) Comma inserito dall'art. 1 della L.R. 7 agosto 2014, n. 23 .
 (48) Comma sostituito dall'art. 1 della L.R. 7 agosto 2014, n. 23 e così successivamente modificato dall' art. 6 della L.R. 9 marzo 2015, n. 7 .
 (49) Nota soppressa. Vedi nota n. 138.
 (50) Comma già modificato dall'art. 3 della L.R. 7 agosto 2014, n. 23 e così ulteriormente modificato dall'art. 4 della L.R. 27 ottobre 2022, n. 12.
 (51) Comma così modificato dall'art. 3 della L.R. 7 agosto 2014, n. 23 .
 (52) Rubrica così modificata dall'art. 4 della L.R. 7 agosto 2014, n. 23 .
 (53) Nota soppressa. Vedi nota n. 126.
 (54) Nota soppressa. Vedi nota n. 101.
 (55) Nota soppressa. Vedi nota n. 112.
 (56) Comma così modificato dall'art. 150 della L.R. 10 aprile 2015, n. 15
 (57) Lettera già sostituita dall'art. 150 della L.R. 10 aprile 2015, n. 15 e così successivamente modificata dall'art. 1 della L.R. 27 ottobre 2022, n. 12. Vedi anche la disposizione transitoria di cui all'articolo 17 della stessa L.R. 12/2022.
 (58) Articolo già sostituito dall'art. 151 della L.R. 10 aprile 2015, n. 15 . Vedi norma transitoria prevista dall'articolo 161 della L.R. 15/2015 e ulteriormente sostituito dall'art. 4 della L.R. 28 ottobre 2021, n. 15.
 (59) Comma così modificato dall'art. 152 della L.R. 10 aprile 2015, n. 15 .
 (60) Lettera già modificata dall'art. 152 della L.R. 10 aprile 2015, n. 15 e successivamente sostituita dall'art. 5 della L.R. 28 ottobre 2021, n. 15.
 (61) Lettera aggiunta dall'art. 152 della L.R. 10 aprile 2015, n. 15 .
 (62) Nota soppressa. Vedi nota n. 92.
 (63) Vedi la norma transitoria, prevista dall'art. 27 della L.R. 28 ottobre 2021, n. 15.
 (64) Lettera abrogata dall'art. 153 della L.R. 10 aprile 2015, n. 15 .
 (65) Lettera abrogata dall'art. 153 della L.R. 10 aprile 2015, n. 15.
 (66) Nota soppressa. Vedi nota n. 100.
 (67) Nota soppressa. Vedi nota n. 100.
 (68) Nota soppressa. Vedi nota n. 104.
 (69) Nota soppressa. Vedi nota n. 112.
 (70) Nota soppressa. Vedi nota n. 118.
 (71) Comma così modificato dall'art. 158 della L.R. 10 aprile 2015, n. 15 .
 (72) Comma già modificato dall'art. 158 della L.R. 10 aprile 2015, n. 15 e ulteriormente modificato dall'art. 20 della L.R. 28 ottobre 2021, n. 15.
 (73) Articolo abrogato dall'art. 159 della L.R. 10 aprile 2015, n. 15 .
 (74) Articolo abrogato dall'art. 160 della L.R. 10 aprile 2015, n. 15 .
 (75) Lettera così sostituita dall'art. 1 della L.R. 27 luglio 2018, n. 10.
 (76) Nota soppressa. Vedi nota n. 104.
 (77) Lettera così modificata dall'art. 1 della L.R. 28 ottobre 2021, n. 15 .

- (78) Lettera così modificata dall'art. 1 della L.R. 28 ottobre 2021, n. 15 .
- (79) Lettera abrogata dall'art. 1 della L.R. 28 ottobre 2021, n. 15.
- (80) Lettera così sostituita dall'art. 1 della L.R. 28 ottobre 2021, n. 15.
- (81) Lettera aggiunta dall'art. 1 della L.R. 28 ottobre 2021, n. 15.
- (82) Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 28 ottobre 2021, n. 15.
- (83) Comma inserito dall'art. 1 della L.R. 28 ottobre 2021, n. 15.
- (84) Articolo così sostituito dall'art. 2 della L.R. 28 ottobre 2021, n. 15.
- (85) Comma così modificato dall'art. 3 della L.R. 28 ottobre 2021, n. 15.
- (86) Lettera abrogata dall'art. 5 della L.R. 28 ottobre 2021, n. 15.
- (87) Lettera inserita dall'art. 5 della L.R. 28 ottobre 2021, n. 15.
- (88) Lettera abrogata dall'art. 5 della L.R. 28 ottobre 2021, n. 15.
- (89) Lettera così modificata dall'art. 5 della L.R. 28 ottobre 2021, n. 15.
- (90) Lettera inserita dall'art. 5 della L.R. 28 ottobre 2021, n. 15.
- (91) Lettera inserita dall'art. 5 della L.R. 28 ottobre 2021, n. 15.
- (92) Comma abrogato dall'art. 5 della L.R. 28 ottobre 2021, n. 15.
- (93) Comma abrogato dall'art. 5 della L.R. 28 ottobre 2021, n. 15.
- (94) Comma così modificato dall'art. 6 della L.R. 28 ottobre 2021, n. 15.
- (95) Lettera inserita dall'art. 6 della L.R. 28 ottobre 2021, n. 15.
- (96) Lettera inserita dall'art. 6 della L.R. 28 ottobre 2021, n. 15.
- (97) Lettera sostituita dall'art. 6 della L.R. 28 ottobre 2021, n. 15.
- (98) Lettera sostituita dall'art. 6 della L.R. 28 ottobre 2021, n. 15.
- (99) Comma così modificato dall'art. 6 della L.R. 28 ottobre 2021, n. 15.
- (100) Articolo così sostituito dall'art. 7 della L.R. 28 ottobre 2021, n. 15.
- (101) Articolo abrogato dall'art. 8 della L.R. 28 ottobre 2021, n. 15.
- (102) Articolo abrogato dall'art. 8 della L.R. 28 ottobre 2021, n. 15.
- (103) Articolo abrogato dall'art. 8 della L.R. 28 ottobre 2021, n. 15.
- (104) Articolo abrogato dall'art. 8 della L.R. 28 ottobre 2021, n. 15.
- (105) Articolo abrogato dall'art. 8 della L.R. 28 ottobre 2021, n. 15.
- (106) Comma abrogato dall'art. 9 della L.R. 28 ottobre 2021, n. 15.
- (107) Alinea così modificato dall'art. 9 della L.R. 28 ottobre 2021, n. 15.
- (108) Lettera così modificata dall'art. 9 della L.R. 28 ottobre 2021, n. 15.
- (109) Comma così modificato dall'art. 9 della L.R. 28 ottobre 2021, n. 15.
- (110) Comma così modificato dall'art. 9 della L.R. 28 ottobre 2021, n. 15.
- (111) Articolo inserito dall'art. 10 della L.R. 28 ottobre 2021, n. 15.
- (112) Articolo così sostituito dall'art. 11 della L.R. 28 ottobre 2021, n. 15.
- (113) Articolo inserito dall'art. 12 della L.R. 28 ottobre 2021, n. 15.
- (114) Articolo così sostituito dall'art. 13 della L.R. 28 ottobre 2021, n. 15.
- (115) Articolo abrogato dall'art. 14 della L.R. 28 ottobre 2021, n. 15.
- (116) Articolo così sostituito dall'art. 15 della L.R. 28 ottobre 2021, n. 15.
- (117) Articolo abrogato dall'art. 16 della L.R. 28 ottobre 2021, n. 15.
- (118) Articolo abrogato dall'art. 16 della L.R. 28 ottobre 2021, n. 15.
- (119) Comma così modificato dall'art. 17 della L.R. 28 ottobre 2021, n. 15.
- (120) Articolo inserito dall'art. 18 della L.R. 28 ottobre 2021, n. 15.
- (121) Comma così modificato dall'art. 19 della L.R. 28 ottobre 2021, n. 15.
- (122) Comma così sostituito dall'art. 19 della L.R. 28 ottobre 2021, n. 15.
- (123) Comma così modificato dall'art. 19 della L.R. 28 ottobre 2021, n. 15.
- (124) Lettera così sostituita dall'art. 20 della L.R. 28 ottobre 2021, n. 15.
- (125) Comma abrogato dall'art. 20 della L.R. 28 ottobre 2021, n. 15.
- (126) Articolo abrogato dall'art. 21 della L.R. 28 ottobre 2021, n. 15.
- (127) Comma così modificato dall'art. 22 della L.R. 28 ottobre 2021, n. 15.
- (128) Lettera così modificata dall'art. 22 della L.R. 28 ottobre 2021, n. 15 .
- (129) Lettera così modificata dall'art. 22 della L.R. 28 ottobre 2021, n. 15 .
- (130) Comma così modificato dall'art. 23 della L.R. 28 ottobre 2021, n. 15.
- (131) Articolo così sostituito dall'art. 24 della L.R. 28 ottobre 2021, n. 15.
- (132) Comma abrogato dall'art. 25 della L.R. 28 ottobre 2021, n. 15.
- (133) Comma abrogato dall'art. 25 della L.R. 28 ottobre 2021, n. 15.
- (134) Articolo inserito dall'art. 26 della L.R. 28 ottobre 2021, n. 15. Vedi anche la norma transitoria di cui all'art. 27 della L.R. 28 ottobre 2021, n. 15.
- (135) Vedi la norma transitoria di cui all'art. 27 della L.R. 28 ottobre 2021, n. 15.
- (136) Comma abrogato dall'art. 2 della L.R. 27 ottobre 2022, n. 12.
- (137) Comma così modificato dall'art. 2 della L.R. 27 ottobre 2022, n. 12. Vedi anche la disposizione transitoria di cui all'articolo 17 della stessa L.R. 12/2022.
- (138) Articolo così sostituito dall'art. 3 della L.R. 27 ottobre 2022, n. 12. Vedi anche la disposizione transitoria di cui all'articolo 17 della stessa L.R. 12/2022.
- (139) Comma abrogato dall'art. 4 della L.R. 27 ottobre 2022, n. 12.
- (140) Comma così modificato dall'art. 5 della L.R. 27 ottobre 2022, n. 12.
- (141) Comma così modificato dall'art. 6 della L.R. 27 ottobre 2022, n. 12.
- (142) Articolo così sostituito dall'art. 7 della L.R. 27 ottobre 2022, n. 12. Vedi anche la disposizione transitoria di cui all'articolo 17 della stessa L.R. 12/2022.
- (143) Articolo così sostituito dall'art. 8 della L.R. 27 ottobre 2022, n. 12.
- (144) Alinea così modificato dall'art. 9 della L.R. 27 ottobre 2022, n. 12.
- (145) Lettera così modificata dall'art. 9 della L.R. 27 ottobre 2022, n. 12.
- (146) Articolo così sostituito dall'art. 10 della L.R. 27 ottobre 2022, n. 12.
- (147) Articolo inserito dall'art. 11 della L.R. 27 ottobre 2022, n. 12.

-
- (148)** Articolo così sostituito dall'art. 12 della L.R. 27 ottobre 2022, n. 12.
- (149)** Comma così sostituito dall'art. 13 della L.R. 27 ottobre 2022, n. 12.
- (150)** Articolo così sostituito dall'art. 14 della L.R. 27 ottobre 2022, n. 12.
- (151)** Comma così sostituito dall'art. 15 della L.R. 27 ottobre 2022, n. 12.
- (152)** Comma così modificato dall'art. 15 della L.R. 27 ottobre 2022, n. 12.
- (153)** Comma abrogato dall'art. 15 della L.R. 27 ottobre 2022, n. 12.
- (154)** Lettera aggiunta dall'art. 68 della L.R. 28 dicembre 2023, n. 20.
- (155)** Lettera aggiunta dall'art. 68 della L.R. 28 dicembre 2023, n. 20.
- (156)** *Lettera aggiunta dall'art. 15 della L.R. 30 luglio 2024, n. 13.*
-